



REGIONE DEL VENETO



CONVENZIONE

TRA REGIONE DEL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, COMITATO REGIONALE VENETO DEL CONI E COMITATO REGIONALE VENETO DEL CIP

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DEL PERCORSO SCOLASTICO DEI LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall’Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità, Elena Donazzan, nata a Bassano del Grappa (VI), il 22/06/1972;

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato “USRV” con sede a Venezia, Riva de Biasio – S. Croce 1299, codice fiscale 80015150271, rappresentato dal Direttore Generale Daniela Beltrame, nata a Udine il 14/04/1959;

Il Comitato Regionale Veneto del Comitato Nazionale Olimpico Italiano, di seguito denominato “CONI” con sede a Padova, c/o Stadio Euganeo, curva sud Via Nereo Rocco, codice fiscale 01405170588, rappresentato da Presidente Gianfranco Bardelle, nato a Padova il 15/10/1940;

Il Comitato Regionale Veneto del Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato “CIP” con sede a Padova, Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, codice fiscale 97006060582, rappresentato dal Presidente Ruggero Vilnai, nato a Villa Del Conte (PD) il 22/03/1948;

VISTI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’art. 15 in materia di attribuzione alle amministrazioni pubbliche della facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 21 relativamente all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 con cui, tra l’altro, si definiscono le competenze degli Enti Locali relativamente alle attività scolastiche con particolare riferimento anche a quelle sportive;
- il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009, recante norme per la riorganizzazione del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, in particolare l'art. 7 che istituisce l'Ufficio Scolastico Regionale, con il compito di vigilare sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- I DD.P.R. n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, recanti i regolamenti di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei ai sensi dell'art 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013, "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n 89 del 15 marzo 2010";
- lo Statuto del Comitato Nazionale Olimpico Italiano (CONI) approvato con D.P.C.M. del 12 novembre 2013 agli articoli 1, 2 e 3 che definiscono il ruolo del CONI e le sue funzioni in ambito di attività sportiva;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e CONI siglato il 4 dicembre del 2013;
- il Protocollo d'intesa tra MIUR e Comitato Paralimpico Italiano (CIP) siglato per gli anni 2013/2016;
- lo Statuto del CIP approvato con DPCM del 1 marzo 2011 - testo coordinato con le modifiche approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport il 24 agosto 2012, agli articoli 1, 2 e 3 che definiscono il ruolo del CIP e le sue funzioni nel settore sportivo paralimpico;
- il Regolamento delle Scuole Regionali dello Sport approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Deliberazione n. 12 del 14 gennaio 2014;
- la Direttiva n. 90/2003 del MIUR, in base alla quale il CONI è stato riconosciuto, con Decreto MIUR del 18 luglio 2005, soggetto accreditato alla formazione del personale docente della scuola di ogni ordine e grado;
- la D.G.R. n. 2219 del 3 dicembre 2013 con la quale sono state individuate le prime 7 sedi di licei scientifici ad indirizzo sportivo, uno per ciascuna provincia;
- le D.G.R. n. 2422 del 16 dicembre 2014, n. 2751 del 29 dicembre 2014 e n. 1756 del 1 dicembre 2015 con le quali sono stati approvati, subordinatamente alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV, ulteriori indirizzi di licei scientifici ad indirizzo sportivo.

PREMESSO CHE

- la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche;
- la sezione è finalizzata ad approfondire le scienze motorie e sportive e una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto;
- al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo" e che lo stesso diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente;

- il Liceo Statale Galilei di Dolo, in qualità di scuola capofila della Rete dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo del Veneto, ha promosso la presente intesa tra la Regione, l'USRV, il CONI, il CIP, finalizzata a favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo che incide sulla qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l'adozione di azioni informative di sensibilizzazione ed interventi coordinati;
- i contenuti della presente Convenzione sono di riferimento per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto presso le quali sono attivi percorsi di studio di liceo scientifico ad indirizzo sportivo;

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione, l'USRV, il CONI e il CIP stipulano la presente Convenzione per disciplinare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di una serie di interventi volti a favorire lo sviluppo del percorso scolastico dei licei scientifici ad indirizzo sportivo.

le Parti si impegnano a:

- sostenere la crescita culturale, civile, sociale e sportiva degli alunni;
- incoraggiare una costante educazione alla pratica sportiva, favorendo l'acquisizione di corretti stili di vita tra i giovani;
- prevenire e superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale, valorizzando la pratica sportiva come strumento di apprendimento e coesione sociale favorendo le occasioni di sport integrato;
- aiutare la progettualità scolastica attraverso forme di associazionismo sportivo;
- rafforzare e diversificare le proposte di attività sportive sulla base di attitudini e capacità personali potenziando lo sviluppo della pratica sportiva tra le persone con disabilità;

per i fini suesposti le Parti si impegnano a:

- incentivare la pratica sportiva e valorizzare le eccellenze degli studenti dei licei scientifici ad indirizzo sportivo, cooperando per implementare progetti di sviluppo dello sport in ambito scolastico. A tal riguardo si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, del DPR 89/2010, *“i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea”*;
- contribuire alla costruzione di attività didattiche per la valorizzazione delle competenze e attitudini degli studenti che frequentano attività sportive;
- intraprendere azioni congiunte di formazione e aggiornamento del personale della scuola e dei tecnici sportivi anche attraverso la Scuola Regionale dello Sport, con Università e in collaborazione con realtà che si occupano di formazione e diffusione della cultura sportiva sul territorio;
- favorire prospettive occupazionali per figure professionali richieste nell'ambito delle scienze motorie e sportive;
- avviare percorsi didattici innovativi in linea con le progettualità a livello europeo.

Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Finalità

La presente Convenzione ha la finalità di supportare l'approfondimento della pratica e conoscenza delle discipline sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e in particolare:

- avvicinare i ragazzi alle discipline sportive che possono concorrere a svilupparne le competenze motorie e quelle psicologiche e cognitive;
- sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali e alle tradizioni veicolate dallo sport, alla creazione della consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche, mediante la lealtà, il gioco di squadra, il rispetto delle regole di gioco;
- promuovere e diffondere la conoscenza delle discipline sportive e la cultura dello sport;
- sensibilizzare i giovani ad un sano stile di vita, con particolare attenzione alla prevenzione ed alla conoscenza della fisiologia e dell'anatomia.

Articolo 2 – Promozione dell'iniziativa

L'USRV, anche avvalendosi della Rete e/o Reti dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo del Veneto, ed in collaborazione con il CONI ed il CIP, si impegna a monitorare le discipline sportive, individuate dalle singole istituzioni scolastiche, per gli insegnamenti di indirizzo nel piano dell'offerta formativa.

Il CONI e il CIP si adopereranno per il coinvolgimento delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate aderenti al Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), al fine di reperire e segnalare l'elenco dei Tecnici esperti, in possesso di specifiche qualifiche federali almeno 2° livello con riconosciute capacità comunicative-pedagogico-didattiche, che a vario titolo collaboreranno per lo sviluppo del percorso scolastico dei licei ad indirizzo sportivo.

Le Parti firmatarie si impegnano a:

- mettere in atto ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare e a coinvolgere le Federazioni Sportive, le Discipline Associate, le Società e i Tecnici al fine di supportare l'insegnamento delle discipline sportive
- favorire la messa a disposizione di impianti sportivi;
- riconoscere che, nei casi di impegno di risorse umane con competenza tecnica sportiva nelle attività curricolari di "Scienze motorie e sportive" e "Discipline sportive", le attività didattiche si svolgeranno in presenza del docente della materia, che resta titolare della conduzione del gruppo classe e della valutazione degli apprendimenti realizzati;
- favorire agli atleti agonisti di interesse nazionale, certificati dalle varie Federazioni Sportive e dai Coni Regionali, la possibilità di accedere a percorsi formativi adeguati alle esigenze di allenamento partecipazione a raduni nazionali e a manifestazioni agonistiche nazionali e Internazionali, prevedendo orari scolastici flessibili anche a giustificazione di assenze pro-lungate e percorsi di affiancamento, tutoring e monitoraggio previa valutazione della scuola e dei docenti;
- riconoscere agli studenti-atleti agonisti dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo un monte ore annuo base di flessibilità individuale (cfr. nota MIUR prot. n. 2055 del 2 marzo 2011 "Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica") da utilizzare a rinforzo della disciplina sportiva praticata o in occasione di gare e manifestazioni.

Articolo 3 - Oneri

La presente Convenzione non comporta alcun onere a carico della Regione, dell'USRV, del CONI e del CIP fermo restando l'utilizzo di risorse statali già previste per la formazione e aggiornamento di docenti tecnici. Il riconoscimento delle prestazioni eventualmente erogate sarà oggetto di specifici accordi tra le parti direttamente coinvolte.

Articolo 4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula, ha durata quadriennale, rinnovabile con accordo scritto tra le parti, e può essere d'intesa tra le Parti modificata in ogni momento sempre con accordo scritto.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione alle altre, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità o l'indennizzo a causa di tale recesso.

Articolo 5 - Tutela dei dati personali

I dati personali di cui le Parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.

Articolo 6 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Articolo 7 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.